

# COMUNE DI VALFABBRICA

Provincia di Perugia

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via G. Mameli 14  
06029 Valfabbrica (PG)

Tel. 075/9029805 - 9029832  
Fax 075/9029838

**ORDINANZA SINDACALE N. 9/2019**

**Prot. N. 4.158**

## IL SINDACO

### Visto che:

- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- il territorio del Comune di Valfabbrica risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto ad allagamenti, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
- tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- è necessario provvedere, con periodicità, da parte dei proprietari, alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, agricoli e urbanizzati, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario (con esclusione di quelli demaniali o classificati acque pubbliche, la cui manutenzione compete alla Provincia o ai Consorzi di bonifica eventualmente costituiti), le opere di regimazione delle acque meteoriche (fognature e canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane, allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate;
  - gli articoli dal 29 al 33 del D. Lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada), impongono di eseguire opere finalizzate alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento, di provvedere alla pulizia ed all'esecuzione di lavori su fossi di scolo finalizzati ad impedire ristagni o rallentamenti, nonché alla pulizia dei tratti intubati di tombini e ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- ai sensi dell'art.12 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere devono provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio;
- gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile dispongono in merito allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei ed alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescriva l'esecuzione da parte dei proprietari frontisti di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

Dato atto che la presente ordinanza è rivolta ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

1) ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, a provvedere ciclicamente:

- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
- c) a ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- d) alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge;
- e) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) a eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 ( metri due ) dal ciglio del fosso, così come previsto dall'art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;
- f) nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
- g) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;

2) che le operazioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente punto dovranno essere effettuate entro le seguenti scadenze:

- **ENTRO IL 31 LUGLIO di ogni anno;**
- **ENTRO IL 30 SETTEMBRE di ogni anno;**

3) ai soggetti di cui al punto 1. della presente ordinanza di provvedere ciclicamente a quanto disposto dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285 ed in particolare:

I. quanto a siepi, piantagioni ed alberature (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

- a) a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

- b) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;
- c) a rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro non può essere inferiore ad 1 metro;
- II. quanto ad opere edili in genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della strada): a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
- III. quanto alla stabilità di ripe ed opere di sostegno (art. 31 del Codice della strada): a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
- 4) a tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, di provvedere, in virtù degli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile e dell'art. 32 del Codice della strada, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, compresa la rimozione degli ingombri; più precisamente ordina agli stessi di provvedere:
- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;
- c) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

## A V V E R T E

- a) che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato all'esecuzione dei lavori necessari, gli stessi potranno essere eseguiti d'ufficio e le relative spese daranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge.
- c) qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;
- d) che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);


- e) Tutti i cittadini interessati possono contattare per eventuali informazioni in merito al contenuto della presente ordinanza:
- L'Ufficio Tecnico del Comune di Valfabbrica ed il Comando Polizia Municipale di Valfabbrica chiamando al 075.902381;

### DISPONE

A) la trasmissione del presente provvedimento:

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Perugia;
- 2) al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) al Comandante della Polizia Municipale di Valfabbrica;
- 4) al Comando Stazione Carabinieri di Valfabbrica;
- 5) al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Valfabbrica;
- 6) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia – Distaccamento di Perugia
- 7) al Comando Polizia Provinciale;
- 8) alla Comunità Montana "Alta Umbria" ed all'Agenzia Forestale;

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale.

  
IL SINDACO  
(Roberta di Simone)

